



Comune di Casteggio

www.comune.casteggio.pv.it

Area di Vigilanza

Polizia Locale

Tel.0383/82363 - 82823 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax.0383/82823

Prot. n° 1021/15

Prot. Gen. n° 0018331

Casteggio, 21/12/2015

ORDINANZA N° 99 DEL 21/12/2015
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

| Richiedente | Procedura d'ufficio sentita la Giunta Comunale | Protocollo | // | Data | // |
|---------------------|---|------------|----|------|----|
| Località | Sottopasso FF.SS. via Milano (traversa interna) – via Coralli | | | | |
| Periodo di validità | vedi corpo ordinanza | | | | |
| Orario di validità | vedi corpo ordinanza | | | | |
| Motivo | modifica viabilistica con creazione di un senso unico di marcia | | | | |

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) a seguito della riunione tenutasi il giorno 15/12/2015, alle h. 12.00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casteggio e della valutazione della Giunta Comunale, la creazione del senso unico di marcia nel sottopasso ferroviario sito alla confluenza di via Milano (traversa interna) e via Coralli, strade comunali, con andamento da via Milano (traversa interna) verso via Coralli (via Marconi) a partire dal giorno 21 Dicembre 2015;
- 2) il posizionamento della seguente segnaletica fissa: n° 1 cartello di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (Fig. II 80/c Art. 122) da posizionato all'intersezione di via Marconi con via Coralli ove è presente il segnale di DARE LA PRECEDENZA (Fig. II 36 Art. 106); n° 1 cartello di DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (Fig. II 80/b Art. 122) da posizionarsi all'altezza del civico n° 38 di via Coralli;
- 3) il posizionamento di n° 2 cartelli di SENSO UNICO PARALLELO (Fig. II 348 Art. 135) da posizionarsi all'intersezione di via Milano (traversa interna) con il ponticello sul torrente Rile di accesso a piazza Saporiti;
- 4) il posizionamento di con n° 2 cartelli di SENSO VIETATO (Fig. II 47 Art. 116) da posizionarsi all'imbocco del tratto discendente di accesso al sottopasso FF.SS. in argomento da collocarsi all'intersezione di via Marconi con via Coralli;
- 5) la tracciatura della segnaletica orizzontale di colore bianco di delimitazione della carreggiata di marcia per i veicoli e di quella pedonale con zebra per l'utenza debole. La tracciatura inoltre di frecce direzionali d'obbligo prima e dopo la struttura del sottopasso: antecedente, come direzione di marcia:

- DIREZIONE OBBLIGATORIA DRITTO e successiva: DIREZIONI CONSENTITE DRITTO E A DESTRA. Quanto sopra per rafforzare gli obblighi già imposti dalla segnaletica verticale di cui ai punti precedenti;
- 6) il successivo posizionamento di defeco a delimitazione dei tratti destinati al transito veicolare e pedonale (installazione propedeutica a probabili futuri interventi di collocazione di cordoli di separazione e dossi artificiali di rallentamento già suggeriti dal Servizio di P.L.);
 - 7) il posizionamento di un cartello di limite massimo di velocità di 30 Km/h (Fig. II 50 Art. 116) all'altezza del civico n° 1 di via Milano ove è già presente cartellonistica di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 2,00 ((Fig. II 65 Art. 116); sempre nella medesima collocazione il posizionamento di n° 1 cartello di DIREZIONI CONSENTITE DRITTO E A DESTRA (Fig. II 80/c Art. 122);
 - 8) il mantenimento del senso unico di marcia sul ponte del torrente Rile posto all'ingresso di piazza Saporiti con direzione di percorrenza da via Milano (traversa interna) verso la piazza citata;
 - 9) il posizionamento di un ulteriore cartello di TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 2,00 ((Fig. II 65 Art. 116) da installare sul muro di sostegno della struttura del sottopasso FF.SS. come rafforzativo;
 - 10) al fine di rendere più percepibile la nuova viabilità viene disposto il posizionamento temporaneo di n° 1 transenna con apposta cartellonistica di SENSO VIETATO (Fig. II 47 Art. 116) da collocarsi all'intersezione di via Coralli con via Marconi all'altezza del tratto discendente che porta al sottopasso FF.SS. in argomento con un varco che consenta la sola uscita dei veicoli provenienti da via Milano e renda evidente il divieto di accesso per gli utenti delle vie citate.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede degli Uffici di Polizia Locale, Casteggio 21/12/2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile Area di Vigilanza
Dr. Riccardo Merlo

Accertato che sono venute meno le ragioni che avevano a suo tempo determinato l'Ordinanza in oggetto e che tale disciplina non risponde più alle esigenze della circolazione nel luogo sopra citato:

DISPONE LA REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Dalla sede degli Uffici di Polizia Locale, Casteggio _____



Il Responsabile Area di Vigilanza
Dr. Riccardo Merlo